

ALLEGATO -B- ALL'ATTO N. 66.062/32.965 DI REP. NOTAIO CHRISTIAN NESSI DI COMO-----

-----S T A T U T O-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITÀ-----

**Articolo 1) Denominazione**-----

1. È costituita una Associazione denominata-----

-----"CROCE AZZURRA CORPO VOLONTARI CADORAGO-----

-----ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"-----

detta anche-----

-----"CROCE AZZURRA CADORAGO ODV"-----

2. L'Associazione ha un vessillo sociale che consta di un drappo di seta bianca recante nel mezzo una croce azzurra con all'esterno la scritta in colore azzurro "Croce Azzurra Corpo Volontari Cadorago".-----

**Articolo 2) Sede**-----

1. L'Associazione ha sede legale in Cadorago ed esaurisce le proprie finalità dell'ambito territoriale della Regione Lombardia.-----

2. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello statuto.-----

**Articolo 3) Scopo istituzionale**-----

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi a tal fine, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri soci.-----

2. L'Associazione, laica e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sull'attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.-----

3. A tal fine l'Associazione aderisce alla rete associativa nazionale ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).-----

**Articolo 4) Attività**-----

1. Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:-----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2 l. 8 novembre 2000, n. 328, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla l. 5 febbraio 1992, n. 104, e alla l. 22 giugno 2016, n. 112;-----

b) interventi e prestazioni sanitarie di cui all'art. 5 comma 1 lettera b d. lgs. 5 luglio 2017, n. 117;-----

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;-----  
d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117;-----  
e) protezione civile ai sensi della l. 24 febbraio 1992, n. 225.-----

2. In particolare, l'Associazione attua le attività sopra elencate tramite:-----

- . servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;-----
- . servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;-----
- . gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- . servizi di guardia medica ed ambulatoriali, direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;-----
- . iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----
- . iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;-----
- . organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;-----
- . organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà.-----

3. L'Associazione può inoltre esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.-----

4. Infine, l'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.-----

## -----TITOLO II-----

### -----SOCI-----

#### Articolo 5) Soci-----

1. Possono essere iscritti all'Associazione tutti coloro, persone fisiche che non abbiano riportato condanne in sede penale per delitti contro la personalità individuale, contro

la libertà personale e per reati di criminalità organizzata, e che abbiano raggiunto la maggiore età, che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione. I minori di età compresa tra 16 e 18 anni possono essere ammessi quali Soci con il consenso scritto dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.-----

2. L'Associazione è composta da soci volontari, i quali per loro libera scelta, svolgono attività in favore dell'Associazione o dei suoi progetti, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.-----

3. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.-----

4. Il socio volontario deve garantire un servizio continuativo in almeno una delle attività previste dall'art. 4) o svolgere un'attività comunque utile all'Associazione.-----

5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso, e comporta uguali diritti e uguali doveri in capo a tutti gli associati.-----

Il numero dei soci è illimitato.-----

6. La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.-----

**Articolo 6) Criteri di ammissione degli associati - Cessazione dalla qualifica di associato-----**

1. La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'Associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'Associazione, di accettare senza alcuna riserva lo statuto e deve essere presentata al Consiglio Direttivo a cui spetta deliberare sulle domande di ammissione.-----

2. L'iscrizione all'Associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste (e comunque entro sessanta giorni), deliberando sulla loro ammissibilità e disponendo l'iscrizione dei nuovi soci nel registro dei volontari e degli associati all'Associazione.-----

3. Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione, a maggioranza di voti e può decidere di presentare dei soci onorari, la cui ammissione dovrà essere approvata dalla Assemblea dei soci annuale convocata per l'esame del bilancio di esercizio.

4. Il diniego motivato dell'ammissione dell'aspirante associato deve essere comunicato per iscritto all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte in

occasione della prima adunanza successiva.-----

5. La qualità di associato si perde per recesso, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di:

- comportamento lesivo dell'immagine della Associazione;-----
- attività pregiudizievoli all'Associazione o incompatibili con le finalità della stessa;-----
- indisponibilità a garantire un servizio continuativo in almeno una delle attività previste dall'art. 4) od a svolgere un'attività comunque utile all'Associazione.-----

6. Il Consiglio Direttivo decide sull'esclusione a maggioranza dei voti.-----

7. La delibera di esclusione, appositamente motivata, deve essere comunicata per iscritto all'associato escluso: contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea.-----

8. L'associato che intenda recedere deve darne comunicazione al Presidente che, a sua volta, ne informa il Consiglio Direttivo.-----

9. L'associato receduto od escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.-----

#### **Articolo 7) Diritti e doveri degli associati**-----

1. L'associato ha l'obbligo di garantire un servizio continuativo in almeno una delle attività previste dall'art. 4) o svolgere un'attività comunque utile all'Associazione.-----

2. Gli associati sono inoltre obbligati:-----

- ad osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;-----
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione, a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;-----
- a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività.-----

3. Gli associati hanno il diritto:-----

- di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega;-----
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;-----
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;-----
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione.-----

4. Gli associati sono eleggibili alle cariche sociali.-----

5. Le prestazioni fornite dagli associati all'Associazione sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati in Assemblea. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfetario.-----

6. Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi for-

ma di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di conte--  
nuto patrimoniale con l'Associazione.-----

#### **Articolo 8) Lavoratori**-----

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avva-  
lersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura  
esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funziona-  
mento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializ-  
zare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavora-  
tori impiegati nell'attività non può essere superiore al cin-  
quanta per cento dei volontari.-----

### **TITOLO III**-----

#### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**-----

#### **Articolo 9) Organi sociali**-----

1. Sono organi dell'Associazione:-----

- l'Assemblea dei soci;-----
- il Consiglio Direttivo-----
- il Presidente;-----
- l'Organo di Controllo, quando la sua nomina sia imposta dal  
d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117;-----
- il Revisore Legale dei Conti, quando la sua nomina sia im-  
posta dal d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117.-----

2. Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gra-  
tuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate  
sostenute in nome e per conto dell'Associazione, e possono  
essere assunte solo da soci appartenenti all'Associazione; le  
suddette prescrizioni valgono per tutte le cariche ad ecce-  
zione dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei Con-  
ti.-----

#### **Articolo 10) Assemblea dei soci**-----

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazio-  
ne.-----

2. L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è pre-  
sieduta dal Presidente dell'Associazione (o in sua assenza,  
dall'associato indicato dall'Assemblea stessa), il quale no-  
mina un segretario per la verbalizzazione dei contenuti del-  
l'Assemblea.-----

3. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta  
all'anno per l'esame del bilancio di esercizio e per l'ado-  
zione delle conseguenti deliberazioni, entro centoventi gior-  
ni dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque ogni  
qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associa-  
zione.-----

4. La convocazione può avvenire anche quando il Consiglio Di-  
rettivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richie-  
sta motivata da almeno un decimo degli associati; in tal caso  
l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici  
giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve es-  
sere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.-----

5. L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria può essere  
convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.-----

6. L'Assemblea ordinaria viene convocata per:-----
- a) l'approvazione del programma e del bilancio preventivo per l'anno successivo;-----
  - b) l'approvazione della relazione di missione, del bilancio consuntivo dell'anno precedente e, se previsto, del bilancio sociale;-----
  - c) l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte del Consiglio Direttivo.-----
- Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:-----
- d) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, ed il Revisore legale dei conti e, se ritenuto necessario, il Collegio dei Proviviri;-----
  - e) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;-----
  - f) deliberare l'eventuale costituzione di nuovi distaccamenti operativi dell'Associazione;-----
  - g) approvare i regolamenti;-----
  - h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;-----
  - i) deliberare sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un socio;-----
  - j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.-----
7. L'Assemblea straordinaria viene convocata per:-----
- a) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;-----
  - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.-----
8. L'avviso di convocazione è inviato individualmente ai soci per iscritto, con mezzi che garantiscano la prova di ricezione da parte dei destinatari, almeno quindici giorni prima della data stabilita, ed è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.-----
9. La convocazione è in ogni caso valida se inviata all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.-----
10. L'avviso dovrà indicare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e la data dell'eventuale seconda convocazione.-----
11. L'Assemblea può essere convocata sia in prima che in seconda convocazione anche nella stessa giornata. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.-----
12. È possibile prevedere l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.-----
13. In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolar-

mente costituita con la presenza della metà degli associati, presenti in proprio o per delega.-----

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti in proprio o per delega.-----

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti degli associati intervenuti in proprio o per delega.-----

14. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.-----

15. Per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un quarto degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

16. Per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria riguardanti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.-----

17. Ciascun associato ha un solo voto. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Ciascun socio può essere portatore di tre deleghe di altro socio.-----

18. Le deliberazioni devono risultare dall'apposito verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea.-----

19. Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle deliberazioni si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale.-----

19. Le deliberazioni prese dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.-----

#### **Articolo 11) Consiglio Direttivo**-----

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero pari di Consiglieri.-----

2. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea degli associati riunita in sede ordinaria. Possono essere eletti alla carica di Consigliere e di Presidente tutti gli associati persone fisiche maggiorenni. Si applica l'art. 2382 del codice civile.-----

3. Il Consiglio è composto da un minimo di sette ad un massimo di nove componenti, che restano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.-----

Essi scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Consiglieri rimangono co-

munque in carica sino a che non siano stati nominati i loro successori.-----

4. Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Consiglieri, qualora il loro numero diventi inferiore a quello minimo previsto dal precedente comma, i Consiglieri rimasti in carica convocano l'Assemblea entro 90 (novanta) giorni per procedere alla integrazione del consiglio medesimo.-----

5. Qualora un Consigliere dia luogo a tre assenze consecutive dalle sedute del consiglio ritenute ingiustificate, viene dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento del Presidente dell'Associazione ratificato dall'intero consiglio.-----

6. La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di membro dell'Organo di controllo e di Revisore Legale dei Conti.-----

7. All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza.-----

8. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).-----

9. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve tenersi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.-----

10. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente con avviso contenente l'indicazione del luogo e dell'ora dell'adunanza nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.-----

11. La convocazione avviene con lettera o messaggio di posta elettronica da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del Consiglio Direttivo o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima.-----

12. Le sedute sono presiedute dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente o in mancanza da un consigliere designato dagli intervenuti.-----

13. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Tuttavia anche in mancanza di formale convocazione il Consiglio può radunarsi validamente e deliberare quando sono presenti tutti gli amministratori.-----

14. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.-----

15. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale che deve essere trascritto nel registro delle riunioni del Consiglio

Direttivo.-----

16. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, con espressa eccezione per quei poteri che sono riservati dalla legge o dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci o degli altri organi sociali.-----

17. In particolare, il consiglio direttivo:-----

a) predispone annualmente il programma delle iniziative sociali;-----

b) elabora il bilancio preventivo contenente le previsioni di spesa e di entrata relative all'esercizio annuale successivo;

c) elabora il bilancio consuntivo contenente le previsioni di spesa e di entrata relative all'esercizio annuale trascorso, corredandolo di una relazione sulla attività svolta nell'anno. Se richiesto, redige il bilancio sociale;-----

d) determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;-----

e) nomina il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o Segretario/Tesoriere) che può essere scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo;-----

f) accoglie o respinge le domande degli aspiranti soci;-----

g) delibera in merito all'esclusione di soci;-----

h) ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;-----

i) assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio e sovrintende alla sua corretta gestione;-----

j) istituisce gruppi, commissioni e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio ed alle Assemblee con parere consultivo non vincolante;-----

k) vigila sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse e promuove l'attività dell'Associazione;-----

l) adotta tutti i provvedimenti necessari al funzionamento dell'Associazione e diretti al raggiungimento dei suoi scopi;

m) convoca l'Assemblea degli associati;-----

n) valuta le modifiche di statuto proposte dal Presidente da sottoporre all'Assemblea;-----

o) nomina il Direttore Sanitario.-----

18. Il Consiglio Direttivo può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.-----

19. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio Direttivo sul loro operato almeno ogni due mesi.-----

20. Il potere di rappresentanza generale dell'Associazione è attribuito al Presidente.-----

21. L'ufficio di consigliere è gratuito.-----

**Articolo 12) Presidente**-----

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti. Dura in carica per lo stesso periodo di tempo del Consiglio Direttivo.-----

2. Al Presidente spetta:-----

a) la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;-----

b) dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;-----

c) proporre al Consiglio gli indirizzi programmatici della attività annuali;-----

d) curare, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con gli Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e Private ed altri Organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione;-----

e) nominare se necessario avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa;-----

f) presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;-----

g) assumere, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.-----

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione appurate dal Consiglio Direttivo, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.-----

4. Di fronte agli aderenti, ai terzi, ed ai pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.-----

5. L'ufficio di Presidente è gratuito.-----

**Articolo 13) Organo di Controllo**-----

1. La nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. L'Organo di Controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L'Organo di Controllo rimane in carica per tre anni e scade con la approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro nomina. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.-----

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-

strazione, anche con riferimento alle disposizioni del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.-----

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e solo se almeno un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.-----

4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.-----

5. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.-----

6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

#### **Articolo 14) Revisore legale dei Conti**-----

1. Salvo quanto prevista dall'art. 13 comma 3 del presente statuto, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei Conti iscritto nell'apposito registro quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 comma 1 d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117.-----

2. Il Revisore legale dei Conti deve accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e a tale scopo potrà procedere in qualsiasi momento ai relativi atti di controllo, di revisione e di ispezione; correlativamente, l'Associazione deve sempre consentirgli il libero accesso in tutti i locali e in special modo in quelli nei quali sono tenuti i libri contabili, anche laddove non fossero obbligatori per legge. Il Revisore legale di Conti redige una relazione che accompagna il bilancio annuale.-----

3. Il Revisore legale dei Conti partecipa di diritto all'Assemblea, senza diritto di voto. È inoltre invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.-----

#### **Articolo 15) Il Segretario**-----

1. Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica per la durata del Consiglio.

2. Il Segretario:-----

- ha la responsabilità organizzativa dell'Associazione, ivi compresi gli adempimenti connessi all'iscrizione dei nuovi

soci;-----

- ha la responsabilità finanziaria ed amministrativa dell'Associazione per quanto riguarda la gestione delle entrate e dei pagamenti dell'Associazione e di ogni operazione inerente e/o accessoria, comprese tutte le operazioni relative agli adempimenti contabili e fiscali, nonché di carattere amministrativo, obbligatori per legge;-----

- cura la trascrizione dei verbali delle Assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio negli appositi libri.-----

3. Nella stesura dei verbali potrà utilizzare una forma sintetica per descrivere le decisioni assunte, che sono attribuite all'organo e non alle singole persone fisiche che lo compongono.-----

4. Il Segretario, per lo svolgimento delle sue mansioni amministrative, può avvalersi della collaborazione di altri soci, con la preventiva approvazione del Consiglio Direttivo.-----

#### **Articolo 16) Il Direttore Sanitario**-----

1. Il Direttore Sanitario è un medico iscritto all'ordine, nominato dal Consiglio Direttivo.-----

2. Partecipa ai Consigli Direttivi ma ha diritto di voto solo se consigliere eletto.-----

3. È responsabile dell'andamento sanitario e formativo dell'Associazione ed in particolare:-----

- esercita la sorveglianza sanitaria ed in ambito formativo sul personale dell'Associazione, volontario e dipendente;-----

- redige una relazione annuale sull'attività da sottoporre al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea;-----

- promuove, assieme al responsabile delle formazioni, l'organizzazione di almeno un corso di natura sanitaria all'anno in osservanza dei protocolli ANPAS LOMBARDIA e della normativa della Regione Lombardia;-----

- promuove ed organizza assieme al responsabile della formazione, previo parere del Consiglio Direttivo o su incarico di questo, corsi di studio, di aggiornamento e simili, aventi ad oggetto materie che rientrino nell'attività sanitaria dell'Associazione.-----

4. Nell'ambito delle sue attribuzioni, che comunque comprendono quelle previste dalla normativa vigente, il Direttore Sanitario risponde al Consiglio Direttivo, il quale può deliberare la revoca dell'incarico per gravi infrazioni o per raggiunti limiti di età.-----

5. La carica di Direttore Sanitario può essere retribuita.-----

#### **TITOLO IV**-----

#### **PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE**-----

#### **Articolo 17) Patrimonio**-----

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:-----

- dal fondo permanente di dotazione, individuato dall'Assemblea straordinaria con deliberazione del 29 giugno 2009, del valore di Euro 26.000,00 (ventiseimila virgola zerozero);-----

- dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il

fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;-----

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione e da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.-----

2. Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.-----

#### **Articolo 18) Entrate**-----

1. Per l'adempimento dei propri scopi, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:-----

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 17;-----

- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;-----

- rimborsi dei costi sostenuti per l'effettuazione di servizi così come consentito dalle norme vigenti per le organizzazioni di volontariato;-----

- entrate derivanti da eventuali attività secondarie e strumentali.-----

#### **Articolo 19) Bilancio**-----

1. L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.-----

2. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.-----

3. Ove il bilancio abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zerozero), può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.-----

4. Il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.-----

5. Il bilancio consuntivo e quello preventivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti al vaglio dell'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio sociale. Il bilancio dovrà restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea degli associati convocata per la sua approvazione.-----

6. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 4 comma 3 del presente statuto a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.-----

7. Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 14 d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare presso il registro unico nazionale del terzo

Settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.-----

8. In ogni caso, ove l'Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, deve pubblicare annualmente nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonché agli associati.-----

#### **Articolo 20) Libri sociali obbligatori**-----

1. Oltre alle scritture prescritte nell'articolo 19 del presente statuto, l'Associazione deve tenere:-----

a) il libro dei volontari e degli associati;-----  
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;-----

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo ed eventuali altri organi sociali.-----

2. I libri di cui alle precedenti lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.-----

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali entro 15 giorni dalla presentazione di una richiesta scritta al Presidente.-----

#### **Articolo 21) Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro**-----

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

2. Ai fini di cui al precedente periodo, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

### **TITOLO V**-----

#### **DISPOSIZIONI FINALI**-----

#### **Articolo 22) Scioglimento dell'Associazione**-----

1. L'Associazione ha durata illimitata.-----

2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.-----

3. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato:-----  
- per impossibilità sopravvenuta di conseguire l'oggetto so-

ciale;-----

- per impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;-----

- per ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.-----

4. Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori.-----

5. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato od enti del Terzo settore operanti in identico o analogo settore, sentito l'Ufficio del Registro del Terzo settore, salvo diversa destinazione imposta per legge.-----

#### **Articolo 23) Regolamento generale**-----

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto sono disposte dal regolamento generale da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria.-----

#### **Articolo 24) Legge applicabile**-----

1. Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile e nel d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117.-----

Como, lì 7 novembre 2022.-----

F.TO STEFANO CLERICI-----

F.TO CHRISTIAN NESSI NOTAIO-----